degli emendamenti che bloccavano il progetto normativo, non veniva approvata (cfr. vicenda descritta al capo a della provisoria imputazione)

Ciò nonstante Greco riusciva ad ottenere una modifica della normativa vigente attraverso l'emendamento alla legge regionale 19/2009 (piano Casa) inserito nella L. 16/2014 con la quale si limitava (apparentemente) l'applicazione del PUT a favore di una più ampia operatività del Piano casa.

Tale modifica normativa veniva inserita con un emendamento posto all'interno della legge di stabilità della Regione Campania per l'anno 2014 a firma del consigliere regionale Martusciello, su cui la maggioranza di Governo regionale poneva la questione di fiducia.

Ed anche tale emendamento era stato eleborato da Greco, attraverso il suo fidato consulente Elefante, e veicolato nel consiglio regionale attraverso una serie di *conoscenze* di Greco che gli avevano consentito di portarlo all'approvazione.

Sul punto valga richiamare la conversazione progressivo 11778 RIT 3649/13 in cui Greco raccontava a Di Somma Bruno come fosse risucito a sbloccare la questione normativa a livello regionale attraverso raporti con espolitici politici e uomini di potere della coalizione di centro destra che era al governo della Regione

Quanto argomentato comprova la capacità di Greco di incidere anche ai livelli più alti (quello legislativo) della gestione della cosa pubblica e l'esistenza di rapporti con esponenti di tutti gli schieramenti politici, con cui l'imprenditore aveva un approccio sempre del medesimo tenore, basato sul favore, sulla offerta di remumerare l'esercizio della funzione pubblica favorevole ai suoi interessi con vantaggi, utilità o con denaro.

Quanto poi all'attualità della pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli accertati ai capi b) e c) valga osservare come il fine ultimo dell'attività corruttiva non si è ancora realizzato.

Ed invero, i lavori nell'area ex Cirio non sono ancora iniziati e la Polgre, in data 05.04.2017, ha richiesto al Comune di Castellammare di Stabia la proroga del termine per il ritiro del permesso a costruire ottenuto ma non ancora formalmente rilasciato dall'Ente, in quanto subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

E' di tutta evidenza che gli indagati, per completare il progetto speculativo collegato ai lavori di riqualificazione dell'area ex Cirio, potrebbero porre in essere nuove ed ulteriori condotte corruttive finalizzate a superare ogni possibile ulteriore "intoppo" di carattere normativo e/o burocratico.

Ed ancora, valga osservare che a seguito della istanza di proroga del termine per l'inizio lavori depositata al Comune di Castellammare di Stabia dalla POLGRE 2000 s.r.l. in data 5.7.2016 il soggetto che emetteva il relativo provvedimento era sempre l'arch. Biondi, soggetto al soldo di Geeco come èreso evidente dalle mergenze investigative.

Proprio tale aspetto della vicenda rende estramamente attuali le esigenze cautelari, in ragione della necessità di Greco e dei suoi sodali di capitalizzare l'enorme investimento effettutato con l'acquisto dell'area sede dello stabilimento industriale dismesso (circa 12.000.000.000 di lire) e di tutte le ulteriore spese sostenute, comprese quelle fatte per corrompere i pubblici ufficiali.

Quanto poi alla personalità degli indagati cui sono ascritte le condotte di cui ai capi b) e c), si osserva che dalle emergenze investigative del presente procedimenti appare più che evidente la persicolosità di Greco Adolfo: Greco è stato attinto da misura cautalare nel procedimento n. 18191/2013 DDA Napoli, in quanto imputato di estorsione aggrvata dall'art. 7 L. 203/91 (ora art. 416 bis 1 c.p.).

L'imprenditore di Castellammare di Stabia è titolare di molteplici e svariate attività di impresa e commerciali; è collegato con ambienti della criminalità organizzata.

Egli, inoltre, dispone di enormi ricchezze come emerge anche dal sequestro presso la sua abitazione effettuato al momento della esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nel procedimento innanzi citato della somma di euro 1.581.805,00, certamente provento di altri delitti, non potendo essere giustificata la detenzione di denaro liquido per un importo così rilevante.

Infine, deve osservarsi come le investigazioni più recenti, acciuse al fascicio nel faldone n. 6, comprovano quanto la pericolosità del Greco sia attuale: dalla CNR del Nucleo investogativo dei CC di Torre Annunziata del 22.07.2019 emergono plurimi contatti tra tale indagato e Solimene Gennaro, amministratore unico della SOLEDILE srl.

Trattasi di soggetto imparentato con Carolei Paolo (alias Paoluccio), attualmente detenuto in regime di 41 bis O.P., elemento apicale del Clan D'Alessando e già intraneo al clan Cesarano, fratello di Carolei Michele tratto in arresto anch'egli nell'ambito della operazione Olimpo.

Tali conversazioni vertono specificamente proprio sull'affare Cirio e dalla lettura delle stesse si comprende che Greco contattava la SOLEDILE per la realizzazone dell' Housing Sociale (cfr conversazioni Rit.2918/18 progr n. 886 del 19.09.2018 tra Schettino Raffaele – ex collaboratore a contratto presso il Comune di Castellamare di Stabia- e Solimene Gennaro; Rit.2918/18 progr. n.1535 del 5.11.2018 tra Schettino Raffaele e Solimene Francesco, figlio di Gennaro; rit 2280/18 progr. 10511 del 26.09.2018 tra Solimene Gennaro e Greco Adolfo; rit 2280/18 progr. 10582 del 26.09.2018 tra Solimene Gennaro e Solimene Vito; rit 2280/18 progr. 12706 del 5.10.2018 tra Solimene Genanro e tale Giovanni non identificato; rit 2329/18 progr. 299 del 16.10.2018 tra Solimene Genanro e Solimene Francesco; rit 2280/18 progr. 19639 del 12.11.2018 tra Solimene Gennaro e tale Cesarano Michele).

L'attualità delle esigenze di prevenzione speciale non appare scalfita dalla condizone di Greco, sottoposto alla stato alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto trattasi di misura cautelare per sua natura provvisoria che potrebbe essere revocata in ogni momento, consentendo all'indagato di riallacciare i rapporti con i soggetti che gravitano nel suo enturage delinquenziale.

Quanto, poi, a Pentangelo Antonio, la condotta ascritta al predetto è stata posta in essere nell'esercizio delle funzioni di Presidente f.f. della Provincia di Napoli.

Orbene, sebbene Pentangelo non ricopra più detta carica, lo stesso è allo stato membro della Camera dei deputati, eletto per il partito Forza Italia nel collegio plurinominale CAMPANIA 1 – 01.

Le intercettazioni eseguite nel presente procedimento hanno comprovato l'esistenza di un rapporto strettissimo tra Greco e l'esponente politico: era proprio Pentangelo che operava come collegamento tra l'imprenditore e altri esponenti politici di indiscusso rilievo e capacità di influenza, come Cesaro Luigi o De Siano Domenico.

Ebbene, le funzioni connesse all'esercizio del mandato parlamentare da parte del citato indagato, potrebbero essere agevolmente strumentalizzate, in una perversa ed illecita logica di scambio di favori ed utilità, a vantaggio di interessi di parte provenienti dal territorio di cui Pentangelo è espressione politica.

Costui, inoltre, è membro della Commissione trasporti nonché della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

In questo contesto non possono non suscitare fortissimo allarme i suoi consolidati e risalenti rapporti di amicizia con Greco Adolfo, allo stato imputato per reati aggravati dall'essere stati commessi con metodo mafioso o per agevolare consorterie criminali.

Quanto poi a Cesaro Luigi, lo stesso è allo stato componente del Senato della Repubblica, mentre all'epoca dei fatti era membro della Camera dei deputati.

Cesaro è membro della XIV Commissione permanente politica dell'Unione Europea a cui è devoluto il compito del recepimento delle direttive comunitarie.

Non vi è dubbio che trattasi di una posizione strategica in quanto detta commissione ha un'ampia competenza in ordine ai rapporti tra l'Italia e la UE; essa invero si compone di parlamentari inseriti anche in altre commissioni permanenti e si giova quindi dell'apporto tecnico fornito dai singoli membri che procedono ad analizzare la normativa da recepire proprio in ragione delle proprie competenze specialistiche.

E' di chiara evidenza come tale posizione consenta al Cesaro di intrecciare relazioni su larga scala e di esercitare la sua funzione secondo logiche personali ed utilitaristiche, anche apertamente illecite.

Del resto anche all'epoca dei fatti per cui è procedimenrto Cesaro era membro del Palamento Italiano e proprio sulla base di tale sua posizione di influenza condizionava l'operato di Pentengelo Antonio a vantaggio di Greco.

Con riferimento alla posizione di Elefante Antonio, deve osservarsi come lo stesso abbia ricoperto il ruolo di regista di tutta l'operazione ex Cirio, partendo dal redigere le proposte di modifica alla legge sul Piano casa, poi divenute emendamento alla legge 19/2009, fino a guidare tutte le "mosse" dell'incosistente e prezzolato Commissario ad acta Biondi, il cui operato è stato interamente diretto da Elefante.

La spregiudicatezza di Elefante si coglie poi in una circostanza di grande rilievo: in occasione delle dazioni del denaro a Biondi, messo a disposizione da Greco, il "fidato" ingegnere tratteneva per sé (segretamente) buona parte del prezzo della corruzione, consegnando maerialmente al Commissario ad acta nella prima occasione, la somma di euro 7.000,00 su 10.000,00, e nella seconda quella di 5.000,00 sempre sull'importo di 10.000,00 euro consegnatogli dal Greco per la corruzione.

Le esigenze di cautela appaiono quanto mai attuali e concrete atteso che l'Elefante continua, quale titolare della SAEC, ad occuparsi della progettazione, costruzione e vendita ai privati di altri complessi immobiliari in regime di Housing Sociale in penisola sorrentina, operazioni immobiliari oggetto di diverse interrogazioni parlamentari e di importanti pronunce della giustizia amministrativa nonché di un recente sequestro disposto dal GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata (cfr. documentazione inviata dal P.M. in data 2.4.2020 inserita in faldone principale.)

Elefante inoltre è gravato da un precedente per reati edilizi e svariati carichi pendenti per reati di falso commessi tra il 2014 e il 2015 nell'esercizio della sua professione.

Quanto a Biondi Maurizio, valga osservare come lo stesso rimane competente per tutte le quetioni inerenti al permesso a costruire dallo stesso rilasciato e non ancora eseguito, con la consgeunza che avendo anche incassato una cospicua somma di denaro appare altamente probabile che possa reiterare condotte della stessa specie per dare seguito all'impegno retribuito da Greco ed Elefante.

Inoltre la negativa personalità di Biondi, così come emersa nel corso delle indagini, rende verosimile ritenere che lo stesso svolga la professione di architetto in maniera disinibita, comprando all'occorrenza il favore dei pubblici ufficiali preposti alla gestione di pratiche da lui trattate, pur di fare gli interessi dei suoi clienti.

Biondi peraltro ha un precedente del 2016 per reati di falso commessi nell'esercio della sua attività di architetto.

Orbene, quanto alla misura applicabile ai citati indagati deve ritenersi per tutti adeguata e proporzionata i fatti la misura degli arresti domiciliari.

Le condotte poste in essere da Greco, Elefante e Biondi sono gravi e poste in essere da soggetti già gravati di precedenti penali; nessuna altra misura appare idoena a limitare o escludere il rischio di recidiva.

La stessa conclusione deve affermarsi per Prentangelo e Cesaro: la gravità delle condotte poste in essere rende evidente rischio che i predetti, in ragione della loro posizione nelle Istituzioni Pubbliche, possano spendere influenza, potere e funzioni in vista del perseguimento di interessi privati, illegittimi o addirittura illeciti.

Tale rischio non può essere neutralizzato se non con una misura custodiale, che limitando di fatto la libertà ed il numero di contatti e relazioni con altri soggetti, escluda la commissione di reati della stessa specie.

Valga, infine, osservare che la gravità delle condotte, i limiti edittali di pena per i reati di corruzione previsti esclude che possa essere concessa agli indagati in caso di condanna la sospensione condizionale della pena.

Quanto poi alla vicenda compendiata ai capi d), f) e g), deve osservarsi che al capo e) è descitta la vicenda della corruzione dei Funzionari dell'Agenzia delle Entrate Campitiello, Ciofalo e Colavecchia, corruzione ascritta ai predetti, oltre che a Greco e alla moglie del predetto Rega Angelina Annita.

Quanto a Greco valga richiamare le considerazioni già svolte a cui deve aggiungersi che la condotta di cui al capo d) conferma e prova in maniera ancora più netta come Greco trattasse con lo stesso metro, quello della corruzione, la funzione pubblica ogniqualvolta i suoi interessi venivano in correlazione con la stessa.

Gravissime sono le condotte dei Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, i quali sono ancora incardinati negli uffici di appartenenza.

Ed invero, sebbene l'amministrazione di appartenenza a seguito della parziale discovery degli atti derivante dalla notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari, abbia collocato in via cautelare CIOFALO e COLAVECCHIA in uffici deputati all'istruttoria interna, deve evidenziarsi che si tratta pur sempre di provvedimenti provvisori adottati in attesa di sviluppi disciplinari, allo stato meramente eventuali.

Quanto al ruolo ed alla posizione del CAMPITIELLO deve evidenziarsi come questi, poco meno di una una settimama dall'arresto del Greco Adolfo, e

segnatamente in data 11.12.2018, mosso dall'evidente timore di provvedimenti restrittivi nei suoi confronti, avanzava istanza per fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali senza assegni e senza anzianità di servizio per quattro mesi. Trascorso tale lasso temporale e, constatato che nulla era accaduto, Campitiello ha ripreso servizio. Allo stato il predetto svolge le stesse mansioni che espletava all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, e grazie alle quali, non solo ha commesso il reato di violazione del segreto di ufficio, ma ha potuto partecipare e pilotare la verifica fiscale alla CIL.

Anche in relazione ai citati Pubblici Ufficiali si impone l'adozione di una misura custodiale unica che possa arginare il pericolo di recidiva, misura che può essere individuata in quella degli arresti domiciliari.

Quanto poi a Règa Angelina Annita, in ragione del ruolo certamente secondario rivestito nella vicenda – la donna preparava le somme di denaro contante che custodiva presso la sua abitazione su indicazione del marito, somme destinate ai traffici illeciti guidati dal coniuge (come è avvenuto nella vicenda di cui al capo d) – ritiene il Giudice che possa riteenrsi adeguata la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. da eseguirsi tutti i giorni per due volte al giorno secondo gli orari indicati in dispositivo.

8. IL SEQUESTRO EX ART. 322 TER C.P.

Il P.M. ha richiesto il sequestro di euro 10.000 e del rolex quale prezzo del reato di cui al capo b); il sequestro di euro 20.000,00 quale prezzo del reato di cui al capo c); il sequestro di euro 30.000 quale prezzo del reato di cui al capo d).

Trattasi di richieste di sequestro aventi ad oggetto il prezzo dei delitti di corruzione contestati nella provvisoria imputazione.

L'art. 322 ter, 1° co. c.p. dispone che deve essere sempre confiscato il prezzo o il profitto del reato, ovvero l'equivalente del prezzo, e oggi anche del profitto, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), per uno dei delitti previsti dagli artt. 314-320, anche se commessi dalle persone di cui all'art. 322 bis, 1° co. c.p.

In tali casi può essere disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321 secondo comma c.p.p.

Orbene quanto ai presupposti del fumus delicti vanno richiamate le argomentazioni innanzi menzionate in relazione a ciascuna condotta delittuosa.

Con riferimeto alla condotta di cui al capo b) deve quindi essere disposto il seqeustro dell'orologio Rolex nella disposinibilità di Pentangelo Antonio e il sequestro della somma di euro 10.000,00 nella disponibilità di Cesaro Luigi.

Quanto poi alla condtta di cui al capo c) deve essere disposto il sequestro della somma di euro 12.000,00 nei confronti di Biondi Maurizio.

Come ampiamente argomentato, sebbene la provvista messa a disposizione da Greco ammontasse ad euro 20.000,00, il Commissario ad acta riceveva solo la somma di euro 12.000,00 in quanto della restante si appropriava Elefante Antonio.

Sul punto valga osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la confisca per equivalente, come il prodromico sequestro preventivo, può essere disposta solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo illecitamente e concretamente conseguito dal colpevole (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4179 del 27/11/2012 Rv. 254242 - 01).

Deve poi procederesi al seqüestro della somma di 30.000,00 euro costituente il prezzo delila corruzione dei funzionari dell'Agenzia delel Entrate di cui al capo d).

Al riguardo deve osservarsi che come chiarito dal Supremo Collegio in caso di una pluralità di indagati, quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali può disporsi la confisca per equivalente di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o del profitto accertato, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo come determinato. In altri termini, si ammette che il sequestro preventivo possa essere applicato nei confronti di ciascun concorrente del reato anche per l'intera entità del valore accertato come profitto o come prezzo, ma non può mai eccedere, con riferimento alla globalità dei concorrenti, l'ammontare complessivo del valore del prezzo o del profitto, principio questo che è stato affermato anche dalle Sezioni unite (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34566 del 22/05/2014 Rv. 260815 - 01; Cass. Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti).

Pertanto deve essere disposto il sequestro della somma di euro 30.000.

P.Q.M.

Applica:

a Greco Adolfo la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati a lui contestati ai capi b), c) e d);

a Pentengelo Antonio e Cesaro Luigi la misura degli arresti domicliari in relazione al reato loro contestato al capo b);

a Elefante Antonio e Biondi Maurizio la misura degli arresti domicliari in relazione al reato loro contestato al capo c);

a Campitiello Vincenzo la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati a lui contestati ai capi d), f), e g).

a Ciofalo Marcello e Colavecchia Vincenzo la misura degli arresti domicliari in relazione al reato loro contestato al capo d).

a Rega Angelina Annita la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. in relazione al reato a lei contestato al capo d), da eseguirsi presso la Polizia di Stato territorialmente competente tutti i giorni della settimama, per due volte al giorno tra le ore 8,30 e le ore 9,30 e tra le ore 17,30 e le ore 18,30

Rigetta la richiesta avanzata nei confonti di Greco Adolfo, Passarelli Giuseppe, Iovino Gennaro e Casillo Mario in relazione alla condotta descritta al capo a), diversamente qualificando la stessa ai sensi dell'art. 346 bis c.p.

Rigetta la richiesta avanzata nei confronti di Campitiello Vincenzo in relazione al delitto contestato al capo e).

Dispone che la misura cautelare degli arresti domicilirai applicata a tutti gli indagati abbia esecuzione presso l'abitazione che ciascuno indicherà al momento dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dispone per Greco Adolfo, Pentangelo Antonio, Cesaro Luigi, Elefante Antonio, Biondi Maurizio, Campitiello Vincenzo, Ciofalo Marcello e Colavecchia Vincenzo il divieto di incontro e colloquio anche telefonico e telematico con persone diverse dai familiari conviventi.

DELEGA la PG territorialmente competente per i controlli di legge.

Letto l'art. 4 L. 140/2003 dispone la sospensione dell'esecuzione della presente ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva nei confronti di Pentangelo Antonio e Cesaro Luigi fino al rilascio dell'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza.

Letti gli artt. 321 c.p.p. e 322 ter c.p. **dispone** il sequestro preventivo:

dell'orologio Rolex nei confronti di Pentangelo Antonio;

della somma di euro 10.000,00 nella disponibilità di Cesaro Luigi;

della somma di euro 12.000,00 nei confronti di Biondi Maurizio;

della somma di euro 30.000,00 nei confronti di Campitiello Vincenzo, Colavecchia Vincenzo e Ciofalo Marcello.

Manda alla cancelleria perché trasmetta la presente ordinanza al P.M. in sede per l'esecuzione e per per gli ulteriori adempimenti di legge.

Torre Annunziata, 13.5.2020

Il Giudice

Mariaconcetta Criscuolo

IL CANCELLIERE
Elvira Candurro

TRIBUNALE CIVILE E PENALE * TORRE ANNUNZIATA *

INDICE

1. La genesi dell'indagine **pag. 7**

2. Le intercettazioni di conversazione e comunicazioni e la relativa utilizzabilità alla luce del principio di diritto enunciato dalla sentenza della corte di cassazione a sezioni unite n. 51, 28.11.2019 - 2.1.2020 n. 51 (Cavallo) **pag. 10**

3. L'utilizzabilità delle intercettazioni relative a soggetti membri del Parlamento Italiano **pag. 22**

4. I reati descritti ai capi a), b) e c). **pag. 24**

4.1 Il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia, ai sensi dell'art. 7 co. 5 e art. 7 bis L. R. n. 19/2009", alla s.r.l. POLGRE Europa 2000 nell'ambito della "pratica edilizia prot. 167 del 3.1.2013 per la realizzazione del progetto di riconversione del complesso produttivo dismesso ex Cirio **pag. 24**

4.2. La condotta descritta al capo a): gli esiti delle captazioni telefoniche ed ambientali; i servizi di appostamento e osservazione eseguiti dalla polizia giudiziaria **pag. 27**

4.3 La valutazione delle emergenze investigative relativamente alla ipotesi di corruzione contestata dal P.M. al capo a). La configurabilità del delitto di cui all'art. 346 bis c.p. **pag. 102**

4.4 La condotta descritta al capo b): gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali; i servizi di osservazione condotti dalla p.g. **pag. 110**

4.5 La condotta descritta al capo c): gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali; i servizi di osservazione condotti dalla p.g. **pag. 189**

4.6 La valutazione delle emergenze investigative relative alle condotte descritte ai capi b) e c) **pag. 563**

4.7 La corruzione descritta al capo b) dell'imputazione **pag. 568**

4.8 La corruzione descritta al capo c) dell'imputazione **pag. 586**

5. Il reato di cui al capo d) dell'imputazione **pag. 595**

6. I reati contestati ai capi e), f) e g) **pag. 649**

7. Le esigenze cautelari **pag. 650**

8. Il sequestro ex art. 322 ter c.p. **pag. 660**

Copia conforme all'originale dalle pag. n. 1 alle pag. n. 664
Torre Annunziata, lì 13/5/2020
IL CANCELLIERE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

180040101830